

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 409

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVADEI, CASTELLUCCI, AMODEO, CITTERIO, de  
COSMO, MAZZOTTA, RADI, RUBBI EMILIO**

*Presentata il 24 luglio 1979*

Norme sull'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio  
della professione di dottore commercialista

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di regolamentare l'organizzazione degli albi professionali muove dal presupposto che non si deve consentire ai privati una piena autonomia nell'esercizio delle attività che rivestono un interesse pubblico.

Per quanto concerne i dottori commercialisti la disciplina, abbastanza recente, risulta dalla combinazione delle norme emanate nell'arco di tempo tra il 1929 ed il 1957.

In base alle attuali disposizioni può esercitare l'attività di dottore commercialista il laureato in economia e commercio che abbia sostenuto gli esami di Stato e sia iscritto all'albo, tenuto e controllato dall'ordine professionale. Questo, organizzato su base territoriale, fa capo ad un consiglio nazionale costituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

La presente proposta di legge modifica, limitatamente ai dottori commercialisti, il decreto ministeriale del 9 settembre 1957

che, in raccordo con la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, regola in modo unitario gli esami di Stato, ignorando le specifiche esigenze delle singole professioni.

Su questo punto nevralgico da tempo si polemizza e si discute.

È comunque incontestabile che la normativa vigente, nella sua genericità, ha contribuito non poco al progressivo scadimento di alcuni ordini professionali il cui accesso non è stato preceduto da una concreta verifica della preparazione tecnica e culturale del candidato.

Gli esami di Stato devono effettivamente dimostrare che chi li sostiene abbia i requisiti formali, scientifici e soprattutto tecnico-pratici per poter autonomamente esercitare la professione.

Pertanto essi hanno una giustificazione logica nella misura in cui riescono a realizzare i due fini istituzionali: la tutela della dignità e della levatura professionale degli iscritti all'albo ed una garanzia con-

creta per la collettività sulla preparazione di coloro ai quali essa si affida.

Si ritiene che questi obiettivi possono essere più agevolmente raggiunti condizionando l'ammissione agli esami di Stato ad un periodo di tirocinio svolto dal candidato ed alla sua conoscenza di alcune materie fondamentali per l'esercizio della professione.

Il praticantato non rappresenta per altro una novità nella normativa sugli esami di Stato. Il decreto ministeriale del 9 settembre 1957 prescrive, negli articoli 4 e 5, il compimento di un periodo di tirocinio per l'esercizio delle attività di medico chirurgo e di veterinario.

Per analoghi fini, anche se con diversa regolamentazione, è stata da tempo istituita la pratica ai fini degli esami per procuratore legale.

Questa innovazione risponde all'esigenza di qualificare chi, sino alla laurea, si è accostato alle materie professionali in modo teorico senza mai vederne l'applicazione pratica. In base a criteri di sussidiarietà, l'articolo 2 della proposta prevede l'istituzione di corsi, presso un consiglio dell'ordine, alternativi al tirocinio pratico.

La prescrizione della conoscenza di alcune materie, considerate fondamentali ed elencate all'articolo 3 non deve essere con-

siderata una indebita intromissione nella libertà di scelta dei piani di studi universitari.

Se l'acquisizione di esse non è indispensabile al conseguimento della laurea, è invece necessaria per chi è chiamato a svolgere, anche in base alle più recenti disposizioni legislative, compiti di tecnica contabile e di bilancio, di controllo e di certificazione di esso, di interpretazione ed applicazione di norme di diritto commerciale, finanziario e tributario.

Il terzo punto innovatore della proposta è costituito dal registro speciale dei praticanti; esso si inserisce nella logica di una verifica attenta e scrupolosa da parte del consiglio dell'ordine, dei requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di Stato.

Il disagio della categoria dei dottori commercialisti nei confronti della attuale normativa costituisce un sintomo significativo del malessere esteso ad altri ordini professionali. Da più parti sono rivolte istanze perché si proceda ad una revisione globale di tutto il sistema delle libere professioni. Mentre si auspica che questa esigenza sia soddisfatta entro breve tempo, non si è ritenuto di indugiare oltre nel presentare una proposta di legge che affronti i problemi di una professione sulla cui utilità sociale non può essere avanzato alcun dubbio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Sono ammessi agli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e che abbiano compiuto un anno di tirocinio, nei modi indicati negli articoli 5, 6 e 7 della presente legge, presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.

## ART. 2.

Ha valore di tirocinio pratico aver frequentato un corso istituito presso un consiglio dell'ordine, opportunamente autorizzato dal consiglio nazionale, che dovrà regolarne lo svolgimento.

La durata del corso non deve essere inferiore ad un semestre.

## ART. 3.

L'ammissione alla pratica o alla frequenza dei corsi, di cui agli articoli precedenti, è consentita a coloro che, nel corso degli studi per il conseguimento del titolo richiesto, abbiano sostenuto gli esami sulle seguenti materie: istituzioni di diritto privato, diritto commerciale, ragioneria generale, ragioneria applicata, tecnica bancaria e professionale, economia politica, scienza delle finanze o diritto tributario.

Qualora gli esami di cui al comma precedente non siano stati inclusi nel piano di studi, possono essere sostenuti posteriormente alla laurea, presso l'università o l'istituto in cui è stato conseguito il titolo.

## ART. 4.

Presso ogni consiglio dell'ordine dei commercialisti è istituito un registro speciale dei praticanti, nel quale saranno iscritti coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione.

## ART. 5.

La domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti deve essere presentata al consiglio dell'ordine nel quale il richiedente risiede, corredata dei certificati dimostranti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e di una dichiarazione del dottore commercialista, di ammissione alla frequenza del suo studio ai fini della pratica.

Nella ipotesi prevista dall'articolo 2 il consiglio dell'ordine rilascia un certificato di avvenuta iscrizione al corso.

## ART. 6.

Il consiglio dell'ordine delibera sulla domanda nel termine di trenta giorni dalla presentazione.

Avverso il rifiuto, motivato, è ammesso il ricorso presso il consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel termine di trenta giorni.

Il periodo di pratica si computa dal giorno della delibera consiliare.

## ART. 7.

Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, il praticante dovrà presentare al consiglio dell'ordine, nel cui registro è iscritto, un certificato di compiuto tirocinio, firmato dal dottore commercialista ed una relazione, da questi controfirmata, sulle più importanti materie trattate.

## ART. 8.

Il consiglio dell'ordine, esaminata la documentazione, rilascia un attestato di compiuta pratica o un certificato di frequenza, nell'ipotesi di cui all'articolo 2.

Contro il rifiuto, motivato, è ammesso ricorso al consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel termine di trenta giorni.

## ART. 9.

In caso di cambiamento di residenza, l'interessato può chiedere di essere inserito nel registro dei praticanti presso il consiglio dell'ordine competente per territorio, mantenendo l'anzianità della precedente iscrizione.

## ART. 10.

Il praticante è soggetto alle norme sull'ordinamento della professione di dottore commercialista, in quanto applicabili.

## ART. 11.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione si svolgono a base nazionale e sono costituiti da prove scritte e da una prova orale.

Le prime consistono nello svolgimento di due temi di carattere pratico, formulati dal Ministro della pubblica istruzione, per tutte le sedi di esame, in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) economia aziendale, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria, ragioneria generale, ragioneria applicata e tecnica professionale;

b) diritto privato, diritto commerciale, scienza delle finanze e diritto tributario.

La prova orale verte sulle materie oggetto degli esami scritti nonché sui principi di economia politica, politica economica e istituzioni di diritto pubblico.

## ART. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione dovrà apportare le necessarie modifiche al regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 3 della presente legge.